

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 09/06/2020

FATTO

Il ricorrente afferma nel ricorso di essere cointestatario, con pari facoltà di rimborso, di un buono fruttifero postale della serie P, successivamente convertito in serie "Q/P", e che i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro del titolo, come da consolidato orientamento dell'ABF.

Esperito reclamo con esito insoddisfacente, il ricorrente si rivolge all'ABF e chiede La parte ricorrente chiede il riconoscimento del rendimento originario della serie P per il periodo dal 21° al 30° anno, per il valore di € 5.085,75, oltre al rimborso delle spese di procedura di € 20,00.

L'intermediario resistente nelle controdeduzioni, precisa che il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie. In particolare sostiene che il D.M. ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro, il quale, a prescindere dal punto esatto di apposizione, sostituisce in toto la stampigliatura originaria, non presentando l'indicazione dei rendimenti dal 21° al 30° anno perché non previsto dal D.M. citato.



Precisa che i buoni, emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, contengono entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, che indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili, e che, pertanto, le pretese del ricorrente sono prive di fondamento, come peraltro riconosciuto da numerose sentenze della giurisprudenza di merito. Chiede che il ricorso sia respinto.

Con repliche parte ricorrente insiste per l'accoglimento della propria domanda.

DIRITTO

La controversia verte sul riconoscimento degli interessi secondo le indicazioni riportate su un buono fruttifero postale.

Dalla documentazione prodotta il ricorrente risulta cointestatario con p.f.r., nonché erede, di un buono fruttifero postale della serie Q/P, del valore nominale di lire 500.000, emesso il 22 marzo 1989. Il buono, originariamente della serie "P", riporta sul fronte la variazione della serie (da "P" a "Q") e sul retro, in corrispondenza della tabella nella quale sono riportati i tassi dei buoni originari serie "P", è indicata mediante timbro la misura dei nuovi tassi previsti per la serie "Q", come stabilito dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, ma, a fronte di una durata trentennale del buono, i rendimenti applicabili dal 21° al 30° anno sono invece stabiliti con scritta perfettamente visibile nel testo originale del buono stesso, non cancellata, integrata o modificata sul punto e separata dalla tabella portante gli interessi sino al 20° anno, modificata con il timbro.

Come recentemente ribadito dal Collegio di Coordinamento, nei casi, quali quello all'odierno esame, in cui sono presenti e leggibili i timbri prescritti, ma questi non indicano i rendimenti successivi al 20° anno, non sussiste un legittimo affidamento del sottoscrittore del titolo delle condizioni economiche relative alla serie originaria per il periodo indicato nei timbri, vale a dire fino al 20° anno. Per il periodo successivo, non essendo né indicati con timbro di modifica della letterarietà del titolo i nuovi rendimenti, né intervenuta alcuna successiva etero-integrazione del contratto, cioè in assenza di interventi normativi sui tassi originariamente pattuiti e dunque di modificazioni rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione del titolo, deve ritenersi che "il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore [...] sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni" (cfr. ampiamente Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142/2020), nella sua forma letterale originaria, in sintonia con l'orientamento della Corte di Cassazione di tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali dei buoni fruttiferi (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5676/2013). Ne consegue che la domanda della ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P, il rendimento previsto sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, così come letteralmente espresso in valori assoluti, sempre tuttavia al netto della ritenuta fiscale applicabile, merita di essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi il titolo di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA